



Istituto Comprensivo "Sac. R. Calderisi"
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it - Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.gov.it codice ufficio : UZFQU1 tel 081 5041130



I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0007434 del 10/10/2018
08-1 (Uscita)

Agli alunni
Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Agli Atti
Al sito web

OGGETTO: Disposizioni sull'uso dei cellulari e dei dispositivi mobili in classe.

Premesso che

coerentemente con il decalogo che il Miur ha pubblicato in data 19 gennaio 2018 sull'utilizzo dei cellulari e dei dispositivi mobili in classe, questa istituzione scolastica:

- promuove l'uso della tecnologia integrata alla didattica per migliorare l'apprendimento;
- promuove la transizione verso situazioni di apprendimento che valorizzano lo spirito d'iniziativa e la responsabilità di studentesse e gli studenti;
- promuove l'educazione alla cittadinanza digitale e l'uso competente e responsabile dei dispositivi personali (BYOD), essendo essi il "mezzo" e non "il fine" dell'apprendimento;

Considerato che l'uso dei dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso dai docenti per realizzare le attività curricolari nei modi e nei tempi esplicitati nella programmazione didattico-educativa;

In attesa dell'adozione di una Politica di uso accettabile delle nuove tecnologie (PUA);

Visto lo Statuto delle studentesse e dello studente del 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche;

Viste le "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari" del Ministero del 15/03/2007;

Visto il Regolamento dell'Istituto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

che resti inibito, come stabilito dalla Direttiva ministeriale n. 30 del 15/03/2007, l'uso personale di ogni tipo di dispositivo in classe, durante le lezioni, se non condiviso con i docenti e a fini didattici.

In tali circostanze, l'uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li usa, sia per i compagni oltre ad una grave mancanza di rispetto per i docenti.

La violazione di tale divieto configura sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto, quali ritiro temporaneo e presa in custodia del dispositivo e annotazione sul diario /libretto personale, sospensione fino a tre giorni. In caso di reiterazioni il CdC procederà con un provvedimento disciplinare (sospensione fino a tre giorni), al ritiro dell'oggetto e riconsegna ai genitori da parte del D. S. alla fine dell'anno scolastico.

Le famiglie che ritenessero, per soggettive motivazioni, di dare comunque in uso ai propri figli il telefono cellulare, sono invitate a collaborare nel sensibilizzare i ragazzi affinché in classe tengano il telefono spento, riposto nello zaino e/o cartella, non lo utilizzino impropriamente come videogioco e lo custodiscano senza esibirlo.

La scuola non risponde di eventuali danneggiamenti, smarrimenti o furti del telefono cellulare.

Si fa rilevare che eventuali esigenze di comunicazioni tra gli alunni e le famiglie, per ragioni di particolari urgenze e/o gravità, sono sempre soddisfatte mediante l'uso dei telefoni degli uffici di segreteria e dei plessi. Da tutto ciò ne consegue che è assolutamente vietato per gli studenti utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica non connessa direttamente alle attività didattiche. Tra i doveri dello studente vi è il divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati all'interno delle aule e della scuola e di diffonderli in rete (Facebook, WhatsApp e altro), nonché di pubblicazioni sui social network di materiale non autorizzato. Detto divieto trova fondamento nelle Leggi dello Stato e di fonte europea che tutelano la privacy (D. Lgs 196/2003 come innovato dal GDPR- Regolamento UE 2016/679), i diritti, l'immagine e il buon nome delle persone e delle Istituzioni, tra cui la Scuola.

Diffondere fotografie o riprese con i telefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e viene considerato come violazione della privacy e, quindi, perseguibile per legge. La violazione del divieto da parte dello studente configura una grave infrazione disciplinare riguardo alla quale la scuola è tenuta ad applicare le necessarie sanzioni che inevitabilmente incideranno sulla valutazione del comportamento.

Gli alunni che dovessero contravvenire alle sopraindicate regole potranno incorrere in provvedimenti disciplinari secondo le norme previste dal Regolamento di disciplina.

Si richiama l'attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza sussistente in tutti gli spazi scolastici che esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori di eventuali infrazioni di tale divieto.

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni.

I docenti leggeranno il testo della presente circolare e promuoveranno opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione con gli studenti.

Si coglie l'occasione per rammentare, altresì, che il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente (C. M. n.362 del 25/08/98), e non docente, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello esemplare da parte degli adulti.

Il divieto all'uso della telefonia mobile e di altri dispositivi elettronici, non per motivi didattici, anche al fine di pubblicazioni di immagini sui social network trova la propria compiutezza nell'art.3 comma 3 del DPR 16 aprile 2016 n 62 “ *Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del DL30 marzo 2001, n 165*”. *Esso infatti dispone che “il dipendente (... ..) evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”.* Qualora dovessero rilevarsi infrazioni tali da integrare comportamenti contrari ai doveri d'ufficio a norma dell'art 16 del predetto Codice di Comportamento, la Dirigenza non esiterà ad interpretare le azioni disciplinari del caso.

Tanto per i dovuti adempimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Emelde MELUCCI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993